



Allegato A – Nota metodologica

LA NORMA

L'articolo 1, comma 850, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto-legge del 29 settembre 2023, n.132, convertito nella legge 27 novembre 2023, n. 170 dispone, tra l'altro, un contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane per ciascuno degli anni 2024-2025, pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

Il successivo comma 853 della medesima legge, anch'esso modificato dal richiamato articolo 6-ter, demanda il riparto a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

L' articolo 1, comma 850, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come sopra modificato, prevede, tra l'altro, per ciascuno degli anni 2024-2025, il concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni per l'importo di 100 milioni di euro e da parte delle province e delle città metropolitane per un importo pari a 50 milioni di euro. La suddetta norma si applica agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna e della Valle d'Aosta.

Ai sensi del comma 852 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020, per gli enti locali ricadenti nei territori della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dall'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. Pertanto, per i suddetti enti locali, l'esclusione dal concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 della medesima legge è determinato dalla clausola di esaustività del contributo del sistema territoriale regionale integrato prevista nei rispettivi Statuti.

ACQUISIZIONE DEI DATI CONTABILI

Dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) – Bilanci Armonizzati sono stati estratti i rendiconti di gestione 2022 trasmessi alla data del 30 novembre 2023: in particolare ai fini del riparto è stato utilizzato il quadro del conto del bilancio relativo alla gestione delle spese per estrarre i dati relativi agli impegni di spesa corrente e agli impegni relativi alla missione 12.



Laddove non ancora trasmesso, si è risaliti all'ultimo rendiconto approvato. Le seguenti tabelle rappresentano i rendiconti presi a riferimento, distintamente per comuni e città metropolitane, ai fini della determinazione del concorso alla finanza pubblica:

Numero Comuni	Rendiconti di gestione
7.197	Esercizio 2022
140	Esercizio 2021
35	Esercizio 2020
15	Esercizio 2019
10	Esercizio 2018
3	Esercizio 2017
2	Esercizio 2016

Numero Province e Città metropolitane	Rendiconti di gestione
99	Esercizio 2022
1	Esercizio 2020

Per il comune di Casteldaccia, si è fatto riferimento al certificato di conto consuntivo anno 2018 inviato al Ministero dell'interno, in quanto non vi sono documenti contabili trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

RIPARTO

A) Comuni

Dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale (cfr. paragrafo "Acquisizione dei dati contabili"), sono stati estratti gli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Si è ritenuto di detrarre anche gli importi impegnati presenti nella Missione 20 - Fondi e accantonamenti – in quanto tale missione si riferisce a mere poste di accantonamenti contabili.

Per i comuni di nuova istituzione Bardello con Malgesso e Bregano, Moransengo-Tonengo e Campospinoso Albaredo è stata considerata la somma algebrica degli impegni di spesa di ogni singolo comune fuso, perché la fusione opera dal 2023. Per il comune di Misiliscemi, nato per scorporazione dal comune di Trapani il 10/02/2021 e che non ha rendiconti approvati al 30/11/2023, si è utilizzata la popolazione ufficiale Istat al 31/12/2021 per scindere gli impegni di spesa dal rendiconto di Trapani riferito all'esercizio 2020, ultimo rendiconto disponibile, proporzionalmente alla popolazione dei due enti riferita all'ultimo giorno dell'anno della nascita del comune per scorporo.

La base di riparto dei comuni è stata calcolata confrontando la spesa corrente al netto delle sopraccitate missioni con l'analogo valor medio riscontrato nel periodo 2019-2022; nel caso in cui detto valore risulti superiore alla media del 20%, si impone come quantità di riferimento il valor medio aumentato del 20%. Nel caso di enti con ultimo rendiconto approvato antecedente al 2019, la determinazione della base è immediatamente calcolata sulla base degli ultimi dati disponibili.



Si è proceduto, quindi, alla determinazione dell'importo a carico di ciascun comune proporzionalmente alla base di riparto così determinata.

Per i comuni della Valle d'Aosta la trattenuta è regolata per il tramite della medesima regione.

B) Province e Città Metropolitane

Analogamente a quanto fatto per i comuni, dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale (cfr. paragrafo "Acquisizione dei dati contabili"), sono stati estratti gli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Si è successivamente proceduto a nettizzare l'importo così determinato anche degli impegni relativi al concorso alla finanza pubblica dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014.

A tal fine, laddove l'importo impegnato nel rendiconto 2022 è risultato uguale o superiore all'importo da contabilizzare ai sensi delle circolari del Ministero dell'interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 70 del 21 giugno 2022, per le regioni a statuto ordinario e nn. 17 e 18 del 9 aprile 2021, rispettivamente per la regione Siciliana e la Sardegna, è stata data comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli enti interessati, della nettizzazione, dalla base di riparto, del concorso alla finanza pubblica riportato nelle circolari testé citate.

Nell'ipotesi in cui l'importo impegnato nel rendiconto 2022 è risultato pari a zero o inferiore all'importo da contabilizzare di cui alle citate circolari, si è ritenuto opportuno avviare interlocuzione con gli enti chiedendo di comunicare, attraverso l'invio di posta elettronica certificata, il concorso alla finanza pubblica impegnato nell'esercizio finanziario 2022.

In proporzione alla base di riparto come sopra rideterminata si è proceduto a ripartire il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto-legge del 29 settembre 2023, n.132, convertito nella legge 27 novembre 2023, n. 170 pari a 50 milioni per il comparto delle province e città metropolitane.

Inoltre, al fine di tenere in debita considerazione specificità e peculiarità territoriali che influenzano la spesa corrente di alcuni enti, si è ritenuto opportuno normalizzare i valori della predetta base di riparto, imponendo che l'importo a carico di ciascuna provincia e città metropolitana non superi il valore massimo stabilito di 1,2 euro per abitante.